



Comune di Montichiari

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____

SOMMARIO

<u>Capitolo I - Trasporti funebri</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 1 – Trasporti funebri</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 – Cortei funebri</u>	<u>3</u>
<u>Capitolo II – Consegna dei cadaveri al cimitero e relativa sistemazione</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 – Consegna dei cadaveri al cimitero</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 4 – Contenuto del feretro</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 5 – Registro cimiteriale</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6 – Accesso alla sepoltura</u>	<u>4</u>
<u>Capitolo III – Inumazioni</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 7 – Caratteristiche della sepoltura per inumazione</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 8 – Inumazione di indigenti</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 9 – Segni distintivi da apporre sulla fossa</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 10 – Inumazione di urne cinerarie o resti ossei</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 11 – Casse per inumazioni</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 12 – Posizionamento del feretro nella fossa</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 13 – Ornamenti e lapidi</u>	<u>7</u>
<u>Capitolo IV – Tumulazioni</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 14 – Tumulazione</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 15 – Caratteristiche della sepoltura per tumulazione</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 16 – Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 17 – Casse per tumulazione</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 18 – Tumulazione di più feretri, resti ossei e urne cinerarie</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 19 – Ornamenti e lapidi</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 20 – Diritto alla sepoltura</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 21 – Inserimento di resti ossei o urne cinerarie in sepoltura già occupata</u>	<u>11</u>
<u>Capitolo V – Tariffe per la sepoltura</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 22 – Tariffe per la sepoltura</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 23 – Pagamento delle tariffe</u>	<u>12</u>
<u>Capitolo VI – Sepolture private</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 24 – Tombe di famiglia.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 25 – Durata della concessione</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 26 – Revoca della concessione</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 27 – Forma della concessione</u>	<u>14</u>
<u>Capitolo VII – Esumazioni ed estumulazioni</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 28 – Esumazioni</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 29 – Estumulazioni</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 30 – Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni</u>	<u>15</u>

Articolo 31 – Sistemazione dei resti ossei rinvenuti	15
Articolo 32 – Sistemazioni dei rifiuti prodotti	15
Articolo 33 – Mineralizzazione dei resti ossei	16
Articolo 34 – Programmazione delle operazioni	16
Articolo 35 – Divieto di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni	16
Articolo 36 – Gestione delle operazioni	16
Articolo 37 – Formalità da rispettare prima dell’esecuzione delle operazioni	17
Articolo 38 – Tariffe per le operazioni	18
Articolo 39 – Modalità di richiesta delle operazioni	18
Articolo 40 – Caduti in guerra	18
Capitolo VIII – Cremazione	18
Articolo 41 – Cremazione	19
Capitolo IX – Rinunce	19
Articolo 42 – Rinuncia alla concessione	19
Capitolo X – Revoca, decadenza, estinzione	19
Articolo 43 – Revoca della concessione	19
Articolo 44 – Decadenza della concessione	20
Articolo 45 – Adempimenti successivi alla decadenza della concessione	21
Articolo 46 – Estinzione della concessione	21
Capitolo XI – Piano Regolatore Cimiteriale	21
Articolo 47 – Piano Regolatore Cimiteriale	21
Capitolo XII – Imprese e lavori privati	22
Articolo 48 – Autorizzazioni	22
Articolo 49 – Imprese	22
Articolo 50 – Svolgimento dei lavori	22
Articolo 51 – Vigilanza	23
Capitolo XIII – Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	23
Articolo 52 – Cimitero di Montichiari	23
Articolo 53 – Competenze per la custodia e la vigilanza sui cimiteri	23
Articolo 54 – Svolgimento dei funerali	23
Articolo 55 – Locale per osservazione dei cadaveri ed obitorio	23
Articolo 56 – Caratteristiche del cimitero	24
Articolo 57 – Custodia del cimitero	24
Articolo 58 – Compiti del custode cimiteriale	24
Articolo 59 – Comportamento del personale di servizio al cimitero	25
Articolo 60 – Documenti a disposizione dell’utenza	26
Capitolo XIV – Polizia cimiteriale	27
Articolo 61 – Ingresso nel cimitero	27
Articolo 62 – Comportamento da tenere al cimitero	27
Articolo 63 – Autorizzazione all’accesso al cimitero con automezzi in casi particolari.....	28
Articolo 64 - Obblighi dei concessionari	29
Articolo 65 – Posa di fiori e vasi	29
Articolo 66 – Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni	29
Capitolo XV -Contravvenzioni e disposizioni penali	30
Articolo 67 – Contravvenzioni e disposizioni penali	30
Capitolo XVI - Disposizioni transitorie e finali	30
Articolo 68 – Disposizioni transitorie e finali	30
Articolo 69 – Entrata in vigore	30

Capitolo I - Trasporti funebri

Articolo 1 - Trasporti funebri

1. Il trasporto di cadaveri, resti o ceneri, sia all'interno del Comune, sia fuori dal Comune, è autorizzato dal responsabile del servizio polizia mortuaria.
2. Nell'autorizzazione sono indicate eventuali soste intermedie per il tributo di speciali onoranze.
3. L'autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero di destinazione.

Articolo 2 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Il Comune può disciplinare, con apposita ordinanza ed eventualmente d'intesa con le autorità religiose, l'orario per lo svolgimento dei cortei funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Capitolo II - Consegna dei cadaveri al cimitero e relativa sistemazione

Articolo 3 - Consegna dei cadaveri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. L'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dalle autorità individuate dalla normativa nazionale e regionale vigente, è altresì necessaria per le parti anatomiche riconoscibili, le ossa umane e le ceneri.
3. Tale autorizzazione viene ritirata dal custode del cimitero.

Articolo 4 - Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Articolo 5 - Registro cimiteriale

1. Il custode, per ogni cadavere, resto o ceneri ricevute, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ed annota giornalmente, in un apposito registro predisposto in doppio originale:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 3; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- b) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 3; l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, il numero portato dal loculo o ossario, ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2. I registri indicati nel comma precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti. Alla fine di ogni anno, un esemplare verrà consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi, l'altro esemplare è conservato dal custode stesso.

Articolo 6 - Accesso alla sepoltura

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti e seppelliti senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone aventi la residenza nel Comune, ovunque siano decedute;
- c) i nati morti e prodotti del concepimento, qualora l'evento sia avvenuto nel Comune di Montichiari o se almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Montichiari;
- d) le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in eventuale struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) le ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d), ed f);
- f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune

di Montichiari e morte fuori dal suo territorio, ma già aventi diritto di seppellimento in una sepoltura esistente nel cimitero comunale.

2. La tumulazione e l'inumazione in sepolture individuali di cadaveri di persone che non risiedevano al momento del decesso nel territorio comunale, oppure che non sono decedute sul territorio comunale, può inoltre essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, nei seguenti casi:

- a) quando il defunto abbia avuto la residenza anagrafica nel Comune di Montichiari per almeno 10 anni;
- b) quando il defunto, al momento del decesso, risieda in altro Comune ospite di istituti di ricovero, ma il Comune di precedente residenza era quello di Montichiari;
- c) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge o un parente di primo grado in linea retta residente nel Comune di Montichiari oppure, se non coniugato e senza figli, abbia parenti residenti nel Comune di Montichiari.
- d) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge o un parente di primo grado in linea retta sepolto nel cimitero del Comune di Montichiari.

Capitolo III - Inumazioni

Articolo 7 - Caratteristiche della sepoltura per inumazione

1. Il Comune mantiene a disposizione nel cimitero dei campi destinati alle sepolture per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno chiusi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve essere effettuata cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le inumazioni hanno durata di 15 anni, non rinnovabili, dal giorno del seppellimento, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

4. Le spese per l'inumazione sono a carico del concessionario.

5. La definizione dei campi e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

6. Alla scadenza del periodo di 15 anni si procederà ad esumazione del cadavere.

Articolo 8 - Inumazione di indigenti

1. Qualora il Comune, ai sensi dell'art. 22, 3° comma del presente regolamento, debba provvedere alle spese funebri di persone indigenti, in stato di bisogno, o per le quali nessuno sia in grado di provvedere, queste verranno inumate nel campo a terra senza oneri.

Articolo 9 - Segni distintivi da apporre sulla fossa

1. Ogni nuova fossa verrà provvisoriamente contrassegnata da apposita croce in legno indicante l'anno del seppellimento ed il nome del defunto. La croce verrà posta a cura del custode subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno; i concessionari provvederanno a definitiva sostituzione con lapide, croce o piccolo monumento una volta che sarà avvenuto il costipamento del terreno.

Articolo 10 - Inumazione di urne cinerarie o resti ossei

1. E' vietato inumare urne cinerarie e cassetine di zinco contenenti resti ossei.

Articolo 11 - Casse per inumazioni

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
3. Sulla cassa dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità del defunto.

Articolo 12- Posizionamento del feretro nella fossa

1. Il personale addetto alle operazioni di posizionamento del feretro sul fondo della fossa dovrà usare la massima cura e il massimo rispetto garantendo al meglio il decoro e la decenza pur nei limiti delle difficoltà delle operazioni che andranno preventivamente pianificate e ben coordinate.
2. Le operazioni di posizionamento del feretro sul fondo della fossa verranno svolte, nel rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, con corde, a braccia o con l'ausilio di un mezzo meccanico sicuro.
3. Una volta posizionato il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalle profondità venga posta in superficie.

Articolo 13 - Ornamenti e lapidi

1. Sulle sepolture ad inumazione, private o individuali, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché queste non ingombrino i vialetti fra le tombe e tantomeno le tombe vicine, né con le radici, né con i rami.

2. Sulle sepolture sono ammessi arbusti di altezza e larghezza non superiore a m. 1.00. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati ed i concessionari delle sepolture dovranno rispettare le dimensioni stabilite dal presente articolo.

3. Sulle fosse site nei campi è permesso il collocamento di croci, piccoli monumenti o lapidi, in metallo, pietra o marmo.

4. Il monumento funebre, da collocarsi nella parte anteriore, non dovrà superare una sagoma ideale non superiore ad un prisma alto cm. 130 e a base rettangolare di cm. 130 per cm. 70 di lunghezza.

Inoltre:

a) dovrà essere costruito con materiali pregiati (a titolo esemplificativo: marmo, bronzo, granito);

b) sarà conforme agli elementi di decoro e dignità richiesti dal cimitero stesso. A tal fine il concessionario presenterà, prima dell'installazione opportuna domanda all'Ufficio Servizi cimiteriali, corredata da un bozzetto illustrativo.

c) Le diciture saranno realizzate con caratteri a rilievo in bronzo naturale o dorato oppure in bassorilievo in marmo o direttamente incise nel marmo.

d) La fotografia sarà maiolicata con cornice in stile con i caratteri, di formato ovale o rettangolare di cm 9 x 12.

5. Le caratteristiche delle opere di cui ai commi precedenti devono essere consone e rispettose dell'austerità del luogo e tenendo conto di quanto esposto nel presente regolamento; tali segnali a memoria, trascorso il periodo di diritto d'uso restano di proprietà del Comune.

6. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rimuovere d'autorità i manufatti o le piante non in regola con quanto prescritto.

7. All'infuori di quanto indicato in questo articolo, è vietato l'utilizzo di altri tipi di materiale o l'effettuazione di opere non previste, fuori terra o sottoterra.

Capitolo IV - Tumulazioni

Articolo 14 - Tumulazione

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

◆tombe o loculi individuali;

◆cellette ossario per la raccolta dei resti mortali e cinerari;

◆tombe di famiglia.

Ogni nuova sepoltura deve possedere le dimensioni stabilite

dall'allegato 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004, ad eccezione dei loculi che si rendono liberi nella parte storica del cimitero in seguito alle estumulazioni, per i quali i feretri dovranno avere dimensioni adeguate rispetto al settore di tumulazione.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

Articolo 15 - Caratteristiche della sepoltura per tumulazione

1. Le sepolture per tumulazione hanno la seguente durata:

- a) 40 anni dal giorno della tumulazione della salma per i loculi;
- b) 40 anni dal giorno della concessione per i cinerari;
- c) 20 anni dal giorno della concessione per le cellette ossario.

2. La concessione deve risultare da apposito atto scritto nelle forme di legge, a spese del concessionario.

3. Le spese per la tumulazione sono a carico del concessionario.

4. Alla scadenza del periodo di concessione si procederà all'estumulazione ed i resti o le ceneri verranno collocati in ossario comune.

5. In deroga al comma 1 lettera a) è consentito prorogare di cinque anni il periodo di concessione limitatamente ad istanze da parte di genitori nei confronti di figli minorenni prematuramente morti con oneri a carico dei richiedenti.

Articolo 16 - Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

1. L'assegnazione viene effettuata soltanto nel caso di morte (esclusa quindi la prenotazione ad eccezione dei commi 2° e 3°) ed in ordine sinusoidale, in base alla data del decesso.

2. E' consentita la riserva, procedendo nell'ordine di cui sopra e con tariffa maggiorata del 25% del costo attuale del loculo, a favore del coniuge superstite, a condizione che quest'ultimo compia il 70° anno di età entro il 31.12 dell'anno in cui si è verificato il decesso; è inoltre consentita l'assegnazione, procedendo nello stesso ordine, per il coniuge già tumulato in precedenza, alla morte dell'altro. La riserva può essere esercitata dal coniuge vivente anche in periodi successivi alla tumulazione del coniuge deceduto a condizione che il coniuge vivente abbia compiuto il 70° anno d'età.

3. Salvo documentazione medica certificata di grave situazione di salute, tale da configurare pericolo di vita, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria potrà autorizzare l'assegnazione al coniuge superstite pur non rientrando nel caso di cui al comma precedente.

4. Si escludono trasferimenti di feretri isolati, motivati dal desiderio di acquisire altri loculi.

5. Sarà consentito invece:

a) lo spostamento della salma da un loculo all'altro in casi particolari, con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico, rispettando l'assegnazione in ordine sinusoidale;

b) nel solo caso i due loculi spettanti si trovino in campate appartenenti a fronti diversi, potranno essere assegnati due loculi nella campata successiva.

c) è data la possibilità per coloro ai quali dovrebbe essere assegnato uno dei loculi centrali, di optare per uno dei loculi di minor costo che seguono immediatamente nell'ordine di assegnazione;

d) eventuali deroghe al presente articolo potranno essere concesse esclusivamente tramite autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in caso di presentazione di certificazione medica rilasciata dagli organi competenti, attestante un'invaldità pari al 100%.

6. I loculi che si renderanno liberi per scadenza delle concessioni, per rinuncia o per trasferimento della salma altrove, verranno concessi seguendo l'ordine cronologico di morte per le persone decedute successivamente alla data in cui tali loculi sono diventati disponibili. E' ammessa la riserva soltanto per il coniuge superstite (a condizione che quest'ultimo compia nell'anno il 70° anno di età).

7. I loculi lasciati liberi prima del termine di scadenza della concessione verranno rimborsati limitatamente alle tumulazioni avvenute da non oltre 10 anni, in ragione del 50% della tariffa a suo tempo versata.

8. L'assegnazione delle concessioni delle cellette ossario viene effettuata in ordine sinusoidale, al momento dell'effettivo utilizzo, esclusa la prenotazione, e ciò anche nel caso di assegnazione di cellette ossario a seguito di estumulazioni effettuate dal Comune.

9. L'assegnazione dei cinerari viene effettuata in ordine sinusoidale, al momento dell'effettivo utilizzo. E' consentita la prenotazione di cinerari (uno solo in caso di coniugi) a favore di persone viventi aventi la residenza nel Comune di Montichiari che abbiano compiuto il 75° anno di età con tariffa maggiorata del 25% del costo al momento della prenotazione.

Articolo 17 - Casse per tumulazione

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Sulla cassa esterna dovrà sempre essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità del defunto.

Articolo 18 - Tumulazione di più feretri, resti ossei e urne cinerarie

1. Nelle sepolture a tumulazione, a meno che non si tratti di sepolture private, ogni feretro deve essere posto in loculo distinto.
2. E' consentita, nei limiti di capienza del manufatto, la tumulazione di più cassettime contenenti resti mortali in un medesimo ossario e di più urne cinerarie nel medesimo cinerario.
3. E' consentita la collocazione in un loculo, purché già occupato dal feretro, di una o più cassettime di zinco contenente resti mortali o urne cinerarie, nei limiti di capienza del manufatto, purché la collocazione delle cassettime e delle urne non comporti la sovrapposizione al feretro, ed in seguito al pagamento delle tariffe opportunamente stabilite.
4. Ogni operazione di cui al comma precedente va realizzata in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro.

Articolo 19 - Ornamenti e lapidi

1. I loculi vengono concessi muniti della relativa lapide che non potrà essere sostituita con altra di marmo diverso. In caso di rottura la lapide dovrà essere sostituita con altra di marmo dello stesso tipo (pietra di Botticino o Carrara) e colore.
2. Le diciture e gli ornamenti devono essere:
 - a) diciture incise o applicate in caratteri "Romano" o "Corsivo" non superiore a cm. 4 in altezza per nome e cognome ed a cm. 3 per la commemorazione;
 - b) fotografia maiolicata con cornice in stile con i caratteri. Il formato ammesso è ovale o rettangolare di cm. 9 x 12.
 - c) portalampada sul lato sinistro e portafiori sul lato destro. Lo stile (materiali e colore) della cornice, del portalampada e del vaso portafiori dovrà essere coerente con i caratteri di scrittura.
3. Il custode del cimitero dovrà impedire il collocamento di lapidi, di ornamenti, di diciture davanti ai loculi che non siano conformi alle sopraindicate prescrizioni.
4. Per esigenze di ordinato decoro dei corridoi è vietato l'utilizzo di ulteriori vasi portafiori posti ai piedi dei loculi, fatte salve circostanze particolari quali la recente tumulazione del defunto o la Commemorazione annuale dei defunti del 2 novembre.
5. Sulle lapidi è ammessa la collocazione di abbellimenti, decorazioni e lampade votive, purché non sporgano più di cm. 15 dalla superficie della lapide.
6. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rimuovere d'autorità i manufatti non in regola con quanto prescritto.

Articolo 20 - Diritto alla sepoltura

1. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta l'assegnazione, non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
2. Alla scadenza del termine stabilito per la sepoltura il Comune rientrerà in possesso delle strutture facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione, se permessa dal presente regolamento.
3. All'atto della estumulazione dei resti mortali alla scadenza delle concessioni, tali resti potranno altresì essere collocati anche in ossari individuali, se disponibili, previa esplicita richiesta.

Articolo 21 - Inserimento di resti ossei o urne cinerarie in sepoltura già occupata

1. Qualora, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, venga richiesto l'inserimento in loculo, celletta ossario o cineraria già occupati, di una cassetta contenente resti mortali o di un'urna cineraria, il richiedente, prima di ottenere il nulla-osta dal Responsabile del Servizio polizia mortuaria, è tenuto al versamento della tariffa prevista per tali operazioni.
2. La tumulazione di cui al precedente comma è consentita se il richiedente, coniuge o parente più prossimo o affine più prossimo, dimostri che i resti o le ceneri riguardano un parente o coniuge o affine del defunto che già occupa il manufatto, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Le operazioni di apertura e chiusura del tumulo verranno svolte, con la massima diligenza, dal personale addetto al cimitero.
4. Qualora a seguito delle operazioni di apertura e chiusura del tumulo la lastra di marmo si dovesse incrinare o danneggiare, non potrà essere imputata alcuna responsabilità a colui che ha materialmente eseguito le operazioni, a meno di dolo o colpa grave.
5. Se al momento dell'apertura del tumulo si constati che il feretro precedentemente tumulato presenta delle perdite, è fatto obbligo di rivestirlo con apposita cassa di zinco, ai sensi della normativa sanitaria vigente, a spese dei richiedenti.

Capitolo V - Tariffe per la sepoltura

Articolo 22 - Tariffe per la sepoltura

1. Le tariffe dei servizi e delle concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Ai sensi del primo comma, la Giunta Comunale determina pertanto le tariffe per il diritto di concessione delle sepolture, tenendo conto dei costi sostenuti dall'amministrazione per la loro realizzazione e per il loro mantenimento.
3. Il Comune è tenuto a provvedere alle spese funebri delle persone indigenti o in stato di bisogno, individuate come tali dalla normativa vigente, e di coloro per i quali nessuno sia in grado di provvedervi.

Articolo 23 - Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento del corrispettivo delle sepolture individuali deve essere eseguito entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni di esumazione od estumulazione a domanda deve essere eseguito prima dello svolgimento delle operazioni richieste.
3. Il pagamento dovuto per la concessione delle sepolture private deve essere eseguito con le modalità e con i termini meglio specificati nell'atto di concessione.
4. Si consentono dilazioni senza interessi per un massimo di n. 12 rate mensili, per il solo importo relativo alla concessione cimiteriale.
5. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in questo articolo o delle particolari disposizioni contenute nell'atto di concessione di sepoltura privata, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero coattivo delle somme dovute, a norma di legge.

Capitolo VI - Sepolture private

Articolo 24 - Tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone, anche solo per i singoli richiedenti;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni operanti in Montichiari.
2. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
3. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e relativi coniugi;
 - II) i fratelli e le sorelle consanguinei;
 - III) il coniuge.

4. Nella tomba di famiglia, come da concessioni riferite alle lettere a) e b) del presente articolo, potranno essere traslate, le salme di parenti ed affini del concessionario, fino al sesto grado, già deceduti al momento della stipula dell'atto di concessione di tale tomba. La traslazione di tali salme dovrà espressamente essere indicata nell'atto di concessione della tomba di famiglia.

5. Nella tomba di famiglia, come da concessioni riferite alle lettere a) e b) del presente articolo, potrà altresì essere concessa la destinazione di un solo loculo alla sepoltura nella tomba stessa di persona, anche se vivente, non coniugata e senza discendenti in linea retta, legata da vincoli affettivi al concessionario, pur non essendo parente od affine allo stesso.

La destinazione di tale loculo dovrà essere utilizzata esclusivamente per tale persona, il cui nominativo ed il numero del loculo dovranno essere espressamente indicati nell'atto di concessione della tomba di famiglia.

Nel caso di persona vivente l'accettazione dovrà essere sottoscritta dall'interessata in apposito atto da acquisire agli atti. Tale possibilità potrà essere utilizzata solo per concessioni di tombe di famiglia composte da n. sei o più loculi.

6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 25 - Durata della concessione

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali, a meno che non sia stabilita nell'atto di concessione una durata inferiore, hanno la durata massima di anni 99 a decorrere dalla firma dell'atto di concessione, ovvero dalla data di utilizzo del primo loculo se antecedente alla firma dell'atto di concessione, fatta salva la possibilità di rinnovo per il periodo concordato dalle parti.

2. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi e recapiti.

3. Scaduto il periodo di concessione, gli interessati potranno chiederne il rinnovo.

4. La Giunta Comunale avrà in ogni caso la facoltà di accogliere o di respingere l'eventuale domanda di rinnovo.

5. La mancanza di tale domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune; in tal caso i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune ed eventuali salme trasferite in altri loculi, se non siano trascorsi 40 anni dalla tumulazione. All'uopo dovrà

adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

6. Nel caso in cui sia presentata la domanda di rinnovo e si constati la regolarità della successione, la riconferma verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alle tariffe in vigore fissate dalla Giunta Comunale.

Articolo 26 - Revoca della concessione

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 27 - Forma della concessione

1. La concessione delle tombe di famiglia deve risultare da regolare atto scritto, steso e registrato nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capitolo VII - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 28 - Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di una sepoltura privata.

3. Le seconde si fanno, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si disseppelliscono cadaveri per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati o ancora dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

4. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

Articolo 29 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un quarantennio dal seppellimento in loculi (un ventennio se trattasi di cellette ossario o urne cinerarie) o alla scadenza della concessione, se trattasi di una sepoltura privata.
3. Le seconde si fanno, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si estumulano cadaveri, resti mortali o urne cinerarie, per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati o ancora dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

Articolo 30 - Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni

1. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie vengono regolate seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi, le file, i tumuli o i loculi che vennero prima occupati.
2. Qualora, nell'autorizzare le operazioni di cui al comma precedente, non si rispetti l'ordine cronologico, ciò andrà adeguatamente motivato.
3. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 31 - Sistemazione dei resti ossei rinvenuti

1. Le ossa che si rinvergono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune del cimitero, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere in apposita cassetta di zinco, per procedere alla loro tumulazione.
2. La cassetta di zinco deve avere la tipologia prevista dalla normativa vigente e deve riportare il nome e cognome del defunto.
3. Le lapidi, i cippi ed ogni ornamento devono essere ritirati dal personale addetto alla custodia cimiteriale. Tali oggetti resteranno di proprietà del Comune.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere ogni oggetto di valore che venissero rinvenuti verranno consegnati al Responsabile del Servizio cimiteriale per essere restituiti alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti resteranno di proprietà comunale.

Articolo 32 - Sistemazioni dei rifiuti prodotti

1. Gli avanzi degli indumenti, casse ed altro rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione o durante le operazioni di manutenzione delle strutture cimiteriali, poiché ai sensi della normativa vigente sono equiparati a rifiuti speciali, dovranno essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa.

2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali, nel caso se ne producano, andranno smaltiti.

Articolo 33 - Mineralizzazione dei resti ossei

1. I feretri estumulati in seguito ad operazioni di estumulazione ordinaria, compresi quelli delle sepolture private, se non completamente mineralizzati, devono essere trattati con le modalità previste dalla normativa vigente al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere oppure, su richiesta degli aventi diritto, sottoposti a cremazione con oneri a carico dei richiedenti.

2. Qualora i feretri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione si può procedere alla immediata raccolta dei resti mortali o delle ossa in ossario comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere in apposita cassetta di zinco, per procedere alla loro tumulazione nelle cellette ossario.

Articolo 34 - Programmazione delle operazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

2. Nel caso di esumazioni straordinarie ordinate dalla Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala mortuaria del cimitero a cura del custode del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia.

Articolo 35 - Divieto di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' proibita l'esumazione o l'estumulazione del cadavere di una

persona portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. territorialmente competente abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 36 - Gestione delle operazioni

1. Per eseguire una esumazione od una estumulazione si dovrà tenere conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato al fine di calcolare in via preliminare le probabilità di raccogliere esclusivamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più pericoloso della saponificazione.

2. Una volta osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa, se ricorrerà il caso, verrà spruzzata con una soluzione disinfettante; ciò fatto si passerà alla sua estrazione dalla sepoltura usando se possibile mezzi meccanici o comunque ogni precauzione ed ogni protezione personale per impedire di ferirsi e di avere contatti a pelle nuda con la superficie della stessa.

3. Esaminata ancora la cassa nella parte inferiore del fondo, qualora si debba procedere allo spostamento in altra sepoltura, se appena questa presenta segni di logoramento, verrà posta e chiusa in una cassa esterna in zinco o da imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, se la cassa non sia stata posta in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione o l'estumulazione non hanno bisogno di speciali precauzioni.

5. La tomba o la fossa rimaste vuote dovranno essere disinfettate con soluzione di creolina. Sulla bocca aperta dei loculi andrà posto un pannello a chiusura. Sulle aperture delle fosse o dei loculi sotterranei aperti andranno posti a sicurezza delle assi di ponte oppure dovrà essere rapidamente ripristinata la continuità del suolo o del monumento in modo da impedire cadute accidentali. Tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e/o la terra che lo circondava dovranno essere disinfettati con soluzione di creolina. Una speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

6. I necrofori, il custode, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire una tuta in tessuto impermeabile, un berretto o cappuccio dello stesso materiale e mascherina protettiva; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato o smaltito terminato il servizio o il turno di servizi.

Articolo 37 - Formalità da rispettare prima dell'esecuzione delle operazioni

1. E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della sistemazione dei resti mortali in ossari individuali.
2. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione è data preventiva pubblicità dal Comune, con apposite affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
3. In ogni caso, per quanto possibile e se individuati, il Comune potrà contattare personalmente gli originari concessionari od i loro eredi, per comunicare l'avvenuta scadenza del termine di sepoltura e l'imminente avvio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Articolo 38 - Tariffe per le operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, salvo il caso in cui avvengano su specifica richiesta dei familiari al di fuori del periodo programmato dagli uffici comunali; in tale caso si applicheranno le tariffe previste per le operazioni di esumazione o estumulazione straordinaria.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai privati sono sottoposte al pagamento dalle tariffe vigenti. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1965 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, delle operazioni svolte.

Articolo 39 - Modalità di richiesta delle operazioni

1. La richiesta di esumazione o estumulazione deve essere presentata dal coniuge o, in mancanza, da uno degli eredi più prossimi del defunto.
2. Non è possibile procedere allo spostamento di salme all'interno del cimitero, fatti salvi i casi previsti dal presente regolamento e da disposizioni in materia di polizia mortuaria.

Articolo 40 - Caduti in guerra

1. I cadaveri ed i resti dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, e come tali inseriti negli appositi elenchi del Ministero della Difesa, sono esenti dai normali turni di esumazione ed estumulazione ordinaria.

2. I resti di cui al precedente 1° comma potranno essere collocati in cellette ossario gratuitamente e cioè senza oneri di concessione, ornamenti, ecc. a carico di eventuali parenti.

Capitolo VIII - Cremazione

Articolo 41 - Cremazione

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative emanate con legge statale o regionale.

2. Ogni urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. Nell'area cimiteriale destinata alla dispersione delle ceneri appositamente identificata nel cimitero come "giardino delle rimembranze", non è consentita la posa di alcun segno a ricordo dei defunti, né alcuna manifestazione di culto.

Capitolo IX - Rinunce

Articolo 42 - Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura per il trasferimento della salma o dei resti mortali, il concessionario avrà diritto al rimborso del 50% dell'importo versato al momento della concessione e ciò limitatamente alle tumulazioni avvenute da non oltre dieci anni dalla concessione.

2. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un loculo, avrà diritto al rimborso del 50% del prezzo pagato, se la rinuncia interviene entro dieci anni dalla stipula della concessione stessa.

3. Trascorso tale termine il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Capitolo X - Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 43 - Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 10 settembre 1990 n.285 (concessione a tempo determinato di durata

eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/1975), è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso a titolo di sepoltura privata o individuale, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, eventi eccezionali, calamità, motivi di interesse storico o artistico, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni di cui al comma precedente, possono altresì essere revocate quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

3. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, previo rigoroso accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale ed all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 44 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la sepoltura individuale o privata sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto

nell'atto di concessione;

f) negli altri casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, in seguito a rigoroso accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 45 - Adempimenti successivi alla decadenza della concessione

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile del servizio cimiteriale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 46 - Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di tombe di famiglia gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Capitolo XI - Piano Regolatore Cimiteriale

Articolo 47 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotterà un Piano Regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A. competenti per territorio, applicandosi al riguardo quanto disposto dalla normativa vigente.

Capitolo XII - Imprese e lavori privati

Articolo 48 - Autorizzazioni

1. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi la specifica autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Prima di intraprendere tali lavori andrà in ogni caso avvisato il custode cimiteriale.

Articolo 49 - Imprese

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Prima di iniziare ogni lavoro, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni già ottenute dagli organi competenti, andrà preventivamente avvisato il custode cimiteriale, il quale, nel caso di contemporaneo svolgimento di funzioni funebri o religiose, o per altri giustificati motivi, potrà temporaneamente impedirne lo svolgimento.

3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, in quanto compatibili, e nel rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

4. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore al quale sono stati affidati i lavori.

Articolo 50 - Svolgimento dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio cimiteriale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari

esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio.

3. In occasione della Commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti; il Responsabile del servizio cimiteriale, in tale circostanza, detterà le regole per l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Articolo 51 - Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o da altri Organi comunali dei provvedimenti previsti dalla legge.

Capitolo XIII - Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Articolo 52 - Cimitero di Montichiari

1. Il Comune di Montichiari dispone di un cimitero nel capoluogo.

Articolo 53 - Competenze per la custodia e la vigilanza sui cimiteri

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spetta al servizio di custodia ed al servizio tecnico comunale.

Articolo 54 - Svolgimento dei funerali

1. E' vietato effettuare funerali nei giorni festivi.

2. Qualora si presentino in calendario due o più festività consecutive, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria potrà stabilire di autorizzare lo svolgimento dei funerali in una delle giornate festive.

3. Il Sindaco, con autorizzazione scritta, può derogare quanto stabilito dai commi 1 e 2, qualora risultino presenti motivi di ordine igienico-sanitario, sociale o di sicurezza.

Articolo 55 - Locale per osservazione dei cadaveri ed obitorio

1. Presso il cimitero di Montichiari è presente la camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Articolo 56 - Caratteristiche del cimitero

1. Il cimitero dispone:

- di campi di inumazione;
- di loculi e tombe individuali;
- di tombe di famiglia;
- di cellette ossario per resti mortali;
- di cinerari per le urne delle ceneri dei cremati;
- di un ossario comune;
- di un'area da utilizzarsi per la dispersione delle ceneri "giardino delle rimembranze";
- di sepolture private.

Articolo 57 - Custodia del cimitero

1. L'attività di custodia del cimitero comunale può essere svolta da personale comunale o affidata a soggetti esterni.

Articolo 58 - Compiti del custode cimiteriale

1. Il custode deve:

- ritirare l'apposita autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal Comune di partenza all'incaricato del trasporto di un cadavere;
- ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- vigilare sui trasporti dei cadaveri e dei resti mortali all'interno del cimitero oltre a quelli in arrivo e in uscita;
- eseguire l'apertura e chiusura dei tumuli in occasione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione;
- eseguire lo scavo ed il riempimento delle fosse in occasione delle operazioni di inumazione ed esumazione;

- vigilare sui servizi di seppellimento eseguiti, sulle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria e coordinarne i lavori;
- assistere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- eseguire operazioni per conto di privati se previsto dalla legge o dal presente regolamento;
- tenere aggiornato l'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, in cui sono indicate cronologicamente tutte le operazioni cimiteriali;
- coadiuvare il Responsabile del Servizio polizia mortuaria ed il servizio cimiteriale nelle funzioni a loro affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza sui lavori degli eventuali inservienti nonché nella sorveglianza sull'accessibilità controllata al cimitero;
- vigilare su tutti i lavori effettuati all'interno del cimitero da parte di ditte esterne (marmisti, fioristi, muratori, etc) le quali, prima di eseguire qualsiasi opera, indipendentemente dal fatto che già siano state autorizzate dai competenti Uffici comunali, dovranno comunicargli ciò verbalmente;
- qualsiasi disfunzione, o danno arrecato all'interno del cimitero, anche se minimo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a quanto necessario in termini di legge;
- accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco e che, al contrario, i feretri destinati all'inumazione non abbiano la cassa metallica interna, praticando se necessario opportune aperture sulla stessa, verificando inoltre che tutte le parti che la costituiscono siano biodegradabili;
- vigilare perché non vengano commessi guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue vicinanze e imporre alle persone entrate nel cimitero di conformarsi alle prescrizioni regolamentari qualora non rispettate;
- eseguire i lavori di manutenzione ordinaria quali il taglio dell'erba, la sistemazione dei vialetti, la loro pulizia e diserbo, la pulizia della zona limitrofa esterna al cimitero, lo spurgo dei fossi, la pulizia dei canali di raccolta dell'acqua piovana, la pulizia dei servizi igienici, la sistemazione dei cespugli, piante e fiori di proprietà comunale, lo sgombero della neve dai vialetti e nelle immediate vicinanze esterne al cimitero;
- impedire che senza autorizzazione del Comune venga asportato dal cimitero materiale di qualsiasi natura;
- accertarsi che dopo l'orario di chiusura del cimitero non vi sia alcuna persona al suo interno e nell'eventualità, allontanarlo immediatamente e segnalarlo al servizio cimiteriale per gli eventuali provvedimenti a norma di legge;
- avvertire la competente articolazione dell'Azienda Sanitaria Locale per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo prontamente tutte le operazioni che questi gli impartirà;

- adempiere ogni altra disposizione prevista dal presente regolamento che rientri nella propria competenza.

Articolo 59 - Comportamento del personale di servizio al cimitero

1. Il personale di servizio al cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Il personale di servizio al cimitero è altresì tenuto:

- a mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico e rispettoso in particolare durante le cerimonie funebri;

- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- seguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto proprio e/o di privati (a meno che non sia previsto dalla legge, dal presente regolamento o da specifici accordi con il Comune), sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

- usare parti di fabbricato o di spazi cimiteriali o di attinenze del cimitero per praticarvi industrie, depositi, allevamenti e opere di qualsiasi genere se non connesse all'attività;

- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Il personale dovrà usare i locali messi a disposizione con tutti i riguardi e la pulizia necessari, al fine di non arrecarvi danni di sorta.

5. Fatte salve le conseguenze che scaturiscono dall'eventuale configurazione di illeciti di altra natura, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nel caso in cui l'attività di custodia sia svolta da personale alle dipendenze del Comune di Montichiari.

Articolo 60 - Documenti a disposizione dell'utenza

1. Presso gli uffici comunali è tenuta, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, la banca dati delle concessioni cimiteriali e le relative planimetrie.

2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno in cui le stesse vengono effettuate;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n.241/1990 e successive modificazioni.

Capitolo XIV - Polizia cimiteriale

Articolo 61 - Ingresso nel cimitero

1. L'orario e l'apertura del cimitero è disciplinato da apposito provvedimento del Sindaco.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, è consentita l'apertura del cimitero nella giornata di chiusura in caso di festività, svolgimento di funerali, utilizzo della camera mortuaria, per necessità di servizio, altri casi eccezionali.

3. Nessuna persona se non autorizzata dal Responsabile del Servizio polizia mortuaria o dal Responsabile del servizio cimiteriale o dall'Ufficio Tecnico comunale o dal Sindaco può introdursi all'interno del cimitero al di fuori degli orari di apertura e nei giorni di chiusura; chiunque fosse sorpreso in ciò, incorrerà nelle sanzioni di legge.

Articolo 62 - Comportamento da tenere al cimitero

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Le vetture a qualsiasi trazione, gli autoveicoli ed in genere ogni altro veicolo potrà essere introdotto nel cimitero solo per necessità dei servizi cimiteriali e nei casi previsti dal successivo articolo 63 del presente regolamento.

2. E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio;

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai bambini ed ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni se non accompagnati da persone adulte.
3. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse; il passaggio deve avvenire lungo i sentieri di ciglio e attraverso i campi, per la via più diretta per raggiungere una tomba di propri familiari, evitando l'attraversamento delle fosse.
4. Nel cimitero è altresì vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, delle cappelle, alle lapidi e ad ogni opera ornamentale;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - qualsiasi attività commerciale, a meno di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
5. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.
6. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e/o deferito dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 63 - Autorizzazione all'accesso al cimitero con automezzi in casi particolari

1. Le persone con invalidità fisiche che ne impediscono o ne limitano la deambulazione possono richiedere l'autorizzazione ad accedere all'interno del cimitero con automezzi propri presentando apposita certificazione sanitaria (certificato di invalidità o certificato del medico curante) attestante l'invalidità alla deambulazione.

2. Tale autorizzazione non è richiesta per le carrozzelle manuali e motorizzate. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, vista la documentazione presentata.

3. Tale autorizzazione è strettamente personale ed è estesa al solo eventuale accompagnatore del portatore di invalidità.

Salvo che le persone con invalidità permanente alla deambulazione, l'autorizzazione è temporanea, con validità limitata all'anno del rilascio.

4. Sono esclusi dall'accesso al cimitero, salvo che per servizio del medesimo, veicoli pesanti, veicoli fuoristrada o monovolume e furgoni, anche a trasporto promiscuo.

5. L'ingresso con automezzi è vietato durante le cerimonie funebri o religiose e durante le giornate di maggior afflusso al cimitero (durante le ricorrenze del giorno 1 e 2 novembre, le domeniche e le altre festività infrasettimanali).

6. I guidatori dovranno percorrere i viali alla velocità massima di 20 Km orari e non effettuare manovre pericolose per i pedoni: in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'utente solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti occorsi all'interno del cimitero.

Articolo 64 - Obblighi dei concessionari

1. I concessionari delle sepolture individuali e private sono tenuti a mantenere le opere in situazioni di ordine e decoro.

2. Le spese riguardanti la manutenzione di tali sepolture sono, in solido, a carico dei richiedenti, degli eredi o dei privati concessionari.

3. In caso di necessità o urgenza, qualora gli obbligati rimangano inerti o siano sconosciuti, il Comune può surrogarsi agli stessi nelle opere che riterrà opportune per salvaguardare il decoro del cimitero o la pubblica incolumità, con diritto di rivalsa, fatta salva l'eventuale pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento, e quindi far rimuovere le opere ornamentali, anche provvisorie e temporanee, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, o comunque contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 65 - Posa di fiori e vasi

1. E' vietata la posa di vasi, fiori e qualsiasi altro oggetto

lungo i vialetti pedonali. I trasgressori dovranno provvedere alla rimozione degli stessi dietro semplice richiesta del personale addetto al cimitero, altrimenti sarà compito di questi ultimi provvedere in merito, fatte salve le spese di rivalsa sugli inadempienti.

Articolo 66 - Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' vietato presenziare alle operazioni di esumazione e estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati dal custode cimiteriale, previa specifica richiesta scritta.

2. I campi di sepoltura da esumare e i loculi da estumulare nei giorni precedenti l'effettuazione delle operazioni sono circoscritti e perimetrati creando un cantiere sicuro, inaccessibile ad estranei e curiosi utilizzando dei teli che impediscono la vista dell'interno del cantiere

3. Preliminarmente all'estrazione dei feretri dai loculi o dalle fosse, gli operatori cimiteriali provvedono a rimuovere le lapidi dai loculi, i cippi e i tumuli dalle fosse e la terra che ricopre i feretri.

Capitolo XV -Contravvenzioni e disposizioni penali

Articolo 67 - Contravvenzioni e disposizioni penali

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Capitolo XVI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 68 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m. e i., nel testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s. m. e i.,

nonché nelle altre disposizioni nazionali o regionali vigenti.

2. Le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale di polizia mortuaria sono integralmente sostituite da quelle contenute nel presente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale.

Articolo 69 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi dell'articolo 47 dello statuto comunale.